

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile – Disposizioni inerenti il settore farmaceutico**

*Decreto Legge n. 39 del 28.04.2009 in G.U. n. 97 del 28.04.2009*

Il Decreto Legge n. 39 del 28/04/2009 pubblicato in G.U. n. 97 del 28 Aprile 2009 recante “**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile**” contiene importanti disposizioni nel settore farmaceutico. In particolare, l'**art. 13** ha recepito con alcune modificazioni, quanto convenuto con l'accordo siglato nell'ambito del Tavolo della farmaceutica, lo scorso 15 ottobre 2008 “Misure d'intervento sui farmaci equivalenti” che riportiamo di seguito (Tab.1).

**TABELLA 1 Articolo 13 Spesa Farmaceutica ed Altre Misure di Spesa Sanitaria**

<b>A</b>	La riduzione del 12% del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti a decorrere dal trentesimo giorno (27 maggio 2009) e sino al 31 dicembre 2009, la riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto (originator). La trattenuta per 12 mesi, in due rate annuali, pari all'1,4% della dcr(distinta contabile riepilogativa) calcolata al lordo delle eventuali quote di compartecipazione e delle trattenute convenzionali. Tale trattenuta non si applica alle farmacie rurali con un fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'iva inferiore a 258.228,45 euro. Per ottemperare a quest'obbligo le regioni adotteranno, entro il 30 giugno le necessarie disposizioni.
<b>B</b>	Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: <u>per le aziende farmaceutiche</u> 58,65 per cento, <u>per i grossisti</u> 6,65 per cento e <u>per i farmacisti</u> 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per le farmacie che hanno un margine minimo del 26,70% sui farmaci generici puri (i così detti unbranded) con una maggiorazione fino ad un massimo di otto punti percentuali aggiuntivi (26,70+8 = 34,70% massimo ed insuperabile) sono previsti pesanti sanzioni amministrative (da 500,00 a 3.000,00 euro) sino alla chiusura della farmacia per un periodo di minimo 15 giorni nel caso di mancato rispetto delle quote di spettanza), anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altre utilità economiche da parte delle aziende alle farmacie.
<b>C</b>	Il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è rideterminato nella misura del <b>13,6%</b> per l'anno 2009.